

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-493 del 29/01/2026
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO e CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL CAVO LINAROLA IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA - (RE) e PRATICA 6239/2025 - PROCEDIMENTO RE25T0008 TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA IL BOSCO DI MONTRESOR E MORINI
Proposta	n. PDET-AMB-2026-488 del 28/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **CAVO LINAROLA** IN COMUNE DI **CAMPAGNOLA EMILIA - (RE)** – PRATICA 6239/2025 - PROCEDIMENTO **RE25T0008**

TITOLARE: **AZIENDA AGRICOLA IL BOSCO DI MONTRESOR E MORINI**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 "Direzione Generale. Revisione e rinnovo, dal 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni sulle funzioni del demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 122 del 30/09/2025 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia.

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e

successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 "L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018";
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";
- la D.G.R. 24/06/2024 n. 1280 "Approvazione delle direttive per il rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura nelle acque interne ai sensi dell'art. 32 bis del regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 [...]";
- la D.G.R. 08/07/2024 n. 1562 "Ampliamento della rete dei Siti Natura 2000";

PRESO ATTO della domanda in data **05/02/2025** assunta al Protocollo **PG/2025/22390** presentata dalla ditta **Azienda Agricola Il Bosco di Montresor e Morini C.F. 80011160357 P.iva 00654900356** tendente ad ottenere la concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del **Cavo Linarola** in Comune di **Campagnola Emilia (RE)** e in Comune di **Novellara (RE)**, censita al NCT del Comune di **Campagnola Emilia** al Foglio **3** mappale **9** parte **e 103** fronte e del Comune di **Novellara** al Foglio **8** mappale **17** parte ad uso **ponte privato**.

ACCERTATO che i terreni interessati sono all'interno dell'area **ZPS-ZSC IT4030015 "Valli di Novellara"**;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 55 in data 12/03/2025 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

DATO ATTO:

- che in data 03/06/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- che in data 22/05/2025 con nota al protocollo PG/2025/94912 è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante dell'Impresa che attesta la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art 67 del D.lgs n. 159/2011;

ACQUISITO:

- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, assunto al protocollo n. PG/2025/180349 in data 13/10/2025, che ha espresso parere favorevole subordinato a prescrizioni e che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;
- la certificazione allegata all'istanza di concessione, rilasciata dal progettista Dott.Ing. Alberto Zen, riportante le condizioni d'obbligo che saranno rispettate nell'ambito dell'area ZPS-ZSC IT4030015 "Valli di Novellara" e che viene allegata come atto endo-procedimentale dell'istruttoria.

RICEVUTA nota del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in data 21/07/2025 assunta al protocollo PG/2025/131191 con la quale si dichiarava la necessità di parere da parte del Consorzio stesso.

RICHIESTO, quindi il parere di competenza Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in data 19/09/2025 con nota al protocollo PG/2025/166100, sollecitato in data 13/11/2025 con nota al PG/2025/201818, senza ottenere alcun riscontro.

CONSIDERATO:

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso individuata (ponte privato ad una corsia e rampa carrabile) rientra nella tipologia di cui alle lettere g) e h) dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004, il cui importo per l'annualità 2026 corrisponde a **€ 346,00**;
- che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 346,00** in ragione dell'assolvimento del canone di concessione dovuto per l'annualità 2026;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2026) risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alla tipologia d'uso, in data 13/01/2026;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, corrispondente all'annualità corrente risulta regolarmente costituito in data 13/01/2026;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta della Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli".

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla ditta **Azienda Agricola Il Bosco di Montesor e Morini C.F. 80011160357 P.iva 00654900356** con sede in Rio Saliceto (RE), la concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al **Cavo Linarola** in Comune di **Campagnola Emilia (RE)** e in **Comune di Novellara (RE)**, censita al NCT del Comune di **Campagnola Emilia** al Foglio **3** mappale **9** parte **e 103** fronte e del Comune di **Novellara** al Foglio **8** mappale **17** parte ad uso **ponte privato**;

- a) di stabilire che a norma dell'art. 17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida fino al **31 dicembre 2037**;
- b) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 346,00** per l'anno solare **2026**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;

- c) di fissare in **€ 346,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- d) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2026** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- e) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- f) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- g) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ARPAE;
- h) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- i) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
- j) di dare atto, infine:
- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
 - che le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del Cavo Linarola in territorio del Comune di **Campagnola Emilia (RE)** e in Comune di **Novellara (RE)**, ad uso **ponte privato** a favore della **Azienda Agricola Il Bosco di Montresor e Morini**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il **Cavo Linrola**, identificata al NCT del Comune di Novellara (RE), censita al NCT del Comune di **Campagnola Emilia** al Foglio **3** mappale **9** parte e **103** fronte e del Comune di **Novellara** al Foglio **8** mappale **17** parte.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per uso ponte privato ad una corsia lungo circa ml 12,00 e largo circa ml 4,20 con struttura su travetti e soletta in cls (esistente) oltre a nuova soletta collaborante sulla quale verranno agganciati i parapetti; l'occupazione comprende anche il tratto di rampe laterali di collegamento tra il ponte e l'area privata.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2037**;

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno**;

3.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

3.3 Gli indennizzi risarcitori, dei quali è dovrà essere accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, per l'occupazione dell'area demaniale senza il prescritto titolo di concessione fino all'anno 2025 ammontano a complessivi **€ 7.758,41**, come di seguito dettagliato:

Annualità	Importo Canone	Importo Indennizzo	Importo versato	Importo da versare o integrare	Interessi legali	Importo totale
2011	354,59 €	5,91 €	0,00 €	360,50 €	0,00 €	360,50 €
2012	354,59 €	70,92 €	0,00 €	425,51 €	0,00 €	425,51 €
2013	354,59 €	70,92 €	0,00 €	425,51 €	0,00 €	425,51 €
2014	354,59 €	70,92 €	0,00 €	425,51 €	0,00 €	425,51 €
2015	354,59 €	70,92 €	0,00 €	425,51 €	0,00 €	425,51 €
2016	354,59 €	70,92 €	0,00 €	425,51 €	0,00 €	425,51 €
2017	354,59 €	70,92 €	0,00 €	425,51 €	0,00 €	425,51 €

2018	354,59 €	189,11 €	0,00 €	543,70 €	0,00 €	543,70 €
2019	354,59 €	354,59 €	0,00 €	709,18 €	0,00 €	709,18 €
2020	354,59 €	354,59 €	0,00 €	709,18 €	0,00 €	709,18 €
2021	354,59 €	354,59 €	0,00 €	709,18 €	0,00 €	709,18 €
2022	354,59 €	354,59 €	0,00 €	709,18 €	0,00 €	709,18 €
2023	354,59 €	192,07 €	0,00 €	546,66 €	0,00 €	546,66 €
2024	354,59 €	192,07 €	0,00 €	546,66 €	0,00 €	546,66 €
2025	342,57 €	28,55 €	0,00 €	371,12 €	0,00 €	371,12 €
Totale	5.306,83 €	2.451,58 €	0,00 €	7.758,41 €	0,00 €	7.758,41 €

** fino al 27/07/2018 maggiorazione del 20% dal 28/07/2018 maggiorazione del 100%*

3.3 L'importo del canone per l'anno solare 2026 consiste in **€ 346,00**, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettere g) e h);

3.4 L'importo del canone per l'anno solare 2024 calcolato in base ai ratei mensili ammonta ad € 66,81, del quale dovrà essere verificato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto di concessione;

3.5 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.6 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, è di **€ 346,00** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

3.7 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4 **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nella certificazione allegata all'istanza di concessione, rilasciata dal progettista Dott.Ing. Alberto Zen, riportante le condizioni d'obbligo che saranno rispettate nell'ambito dell'area ZPS-ZSC IT4030015 "Valli di Novellara" e che viene allegata come atto endo-procedimentale dell'istruttoria.

4.2 Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico di AIPO, assunto al protocollo n. PG/2025/180349 in data 13/10/2025, che si recepiscono nel presente disciplinare che viene allegato come atto endo-procedimentale al presente provvedimento:

4.3 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.4 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua

naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi, nei casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020, comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate

per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, nonché per i casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020.

Firmato per accettazione il concessionario
(Azienda Agricola Il Bosco di Montresor e Morini)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.